



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 agosto 2017 n.96

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, primo comma, punto 1), della Legge 12 aprile 2007 n.52;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta 7 agosto 2017;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

CALENDARIO VENATORIO 2017 – 2018

Art. 1

1. L'esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale.
2. L'esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.).

Art. 2

1. Secondo le disposizioni dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, le linee guida dei calendari venatori dei prossimi esercizi sono quelle indicate dal Piano Faunistico Venatorio in vigore. Anno per anno, su indicazione dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, vengono fissate le singole date di apertura e chiusura dell'esercizio venatorio, tenendo conto, con il fine di evitare picchi di pressione venatoria, dei calendari venatori delle regioni limitrofe.
2. Su basi tecnico-scientifiche rilevate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, potranno altresì variare, in aumento o in diminuzione rispetto alle prescrizioni riportate nel presente decreto delegato, le specie cacciabili ed il numero dei capi giornalieri prelevabili.

Art. 3

1. L'esercizio venatorio ha inizio il 2 settembre 2017 e termina il 10 febbraio 2018.

Art. 4

1. L'esercizio venatorio è regolato come segue:

- a) 2 settembre 2017 apertura della caccia alla selvaggina migratoria;
 - b) 2, 3, 6 e 9 settembre 2017 la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:30, da appostamento (spetto); dalle ore 12:00 alle ore 12:30 e dalle ore 19:30 alle ore 20:00 è consentito l'utilizzo del cane per il recupero della selvaggina migratoria abbattuta.
 - c) 17 settembre 2017 apertura generale della caccia dalle ore 7:00;
 - d) 3 dicembre 2017 ultimo giorno di caccia alla selvaggina stanziale.
2. L'addestramento dei cani è consentito a partire dal 16 agosto 2017 nelle forme, modalità e limiti previsti dall'articolo 11 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98.
 3. Durante il periodo venatorio è fatto divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana.
 4. All'appostamento si dovrà accedere con il fucile scarico e nella custodia.
 5. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fatto salvo ove diversamente indicato.

Art. 5

1. La caccia è consentita:
 - a) dal 17 settembre al 30 settembre 2017 alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 7:00;
 - b) dall'1 ottobre al 3 dicembre 2017 alla selvaggina stanziale, esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
 - c) dall'1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018 alla selvaggina migratoria 5 giorni alla settimana;
 - d) dall'1 febbraio al 10 febbraio 2018 limitatamente alle specie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del presente decreto delegato;
 - e) dal 17 settembre 2017 l'esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l'ausilio del cane in numero massimo di n. 2 cani per ogni cacciatore;
 - f) dal 4 dicembre 2017 è vietato l'utilizzo del cane da seguita ad eccezione delle battute al cinghiale e alla volpe.
2. Come forma di caccia è sempre vietata la "posta" alla beccaccia.

Art. 6

1. Le specie cacciabili sono le seguenti:
 - a) nei giorni 2, 3, 6 e 9 settembre 2017: tortora (*Streptopelia turtur*), ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno, merlo e colombaccio;
 - b) dal 17 settembre al 31 dicembre 2017: frosone, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*), fringuello, verdone, pispola e allodola;
 - c) dal 17 settembre 2017 al 31 gennaio 2018: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia, marzaiola e gallinella d'acqua;
 - d) dall'1 febbraio al 10 febbraio 2018: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, cesena, storno, tordo bottaccio e tordo sassello;
 - e) dal 17 settembre al 3 dicembre 2017: fagiano e lepore;
 - f) dal 9 ottobre 2017: chiusura alla femmina del fagiano;
 - g) dal 21 ottobre 2017 al 13 gennaio 2018 nelle giornate di mercoledì e sabato è consentita la caccia in forma collettiva al cinghiale esclusivamente previa adozione, da parte del Congresso di Stato, di apposito Decreto Delegato su proposta dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, che individui le aree adibite alla caccia nonché le norme per l'esercizio della caccia al cinghiale e che contenga, altresì, il piano faunistico venatorio pluriennale di gestione del cinghiale;

- h) la caccia di selezione al cinghiale è consentita secondo le disposizioni del piano faunistico venatorio pluriennale di gestione del cinghiale 2017-2021 e del piano di prelievo annuale.
2. In via sperimentale è chiusa la caccia alla starna durante la stagione venatoria 2017-2018.
 3. In via transitoria è aperta la caccia alla pernice rossa nei giorni 17, 20 e 23 settembre 2017.

Art. 7

1. Durante ogni giornata di caccia consentita il cacciatore può abbattere al massimo:
 - a) due fagiani o un fagiano e una lepre o un fagiano e una pernice rossa o una lepre e una pernice rossa;
 - b) 30 capi di selvaggina migratoria, di cui non più di 20 capi per ogni singola specie, ad eccezione di storno e fringuello consentito nel numero massimo di 30 capi;
 - c) 2 capi di beccaccia.

Art. 8

1. Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia.
2. La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell'apposita casella al momento dell'abbattimento, mentre se viene depositata il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato.
3. La selvaggina migratoria deve essere sempre segnata sull'apposito tesserino a fine giornata di caccia in un'unica soluzione.

Art. 9

1. La mancata osservanza delle norme sulla caccia durante lo svolgimento dell'esercizio venatorio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 117.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 agosto 2017/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti